

Abruzzo e contabilizzandone i progressivi rimborsi.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 2018

IL VICEPRESIDENTE
Giovanni Lolli

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 30

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86 comma 3 lett.b) del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.112/6 del 08.08.2018

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 30
Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) e ulteriori disposizioni.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1
(Integrazioni all'articolo 2 della l.r. 20/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane e ulteriori disposizioni) dopo le parole "a leggi regionali)" sono inserite le seguenti: "nonché alle spese di funzionamento, limitatamente alla parte eccedente eventuali introiti propri delle sopresse Comunità Montane".

Art. 2
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 111/1995)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 1995, n. 111 (Formazione professionale) è aggiunto il seguente:
 - "3 bis. L'attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea, avviene da parte della Giunta regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze."
2. Il regolamento di attuazione della l.r. 111/1995 è adeguato alle disposizioni normative di cui al comma 1 entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle medesime.

Art. 3
(Modifiche alla l.r. 23/2018)

1. Alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo l'articolo 7, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 7 bis
(Prodotti ingombranti)

1. Per il commercio di prodotti non alimentari rientranti nella categoria a basso impatto urbanistico, classificabili nella categoria di prodotti ingombranti,